



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DELLA SPIAGGIA ATTREZZATA PER CANI

Articolo 1

La fruizione della spiaggia attrezzata per cani nel territorio di Bordighera è disciplinata dalle disposizioni seguenti:

- la spiaggia attrezzata in oggetto, recintata, è ad ingresso gratuito. Il corridoio delimitato di spiaggia che dal recinto porta al mare può essere utilizzato dai cani e dai relativi accompagnatori solo per transito e quivi è obbligatoria l'applicazione del guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;
- i cancelletti del recinto devono essere tenuti in posizione di chiusura;
- non è ammesso il sovraffollamento dell'area che si realizza con una compresenza di cani indicativamente superiore ai 20 - 25 individui;
- sono consentiti l'accesso e la permanenza nella spiaggia attrezzata solo al cane accompagnato da una persona responsabile della custodia dello stesso;
- potranno accedere alla spiaggia esclusivamente gli accompagnatori con cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e/o che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni;
- il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- fermo l'obbligo dell'accompagnatore del cane di portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti, i cani all'interno del recinto e nello specchio d'acqua antistante potranno essere detenuti senza l'applicazione del guinzaglio e della museruola stessa. I cani non dovranno arrecare disturbo al vicinato, né manifestare aggressività verso gli altri soggetti presenti;
- è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle cagne in periodo estrale;
- eventuali deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse, a cura dell'accompagnatore, che dovrà essere munito di apposita paletta o altro strumento idoneo alla raccolta delle stesse, e depositate negli appositi contenitori dei rifiuti;
- i cani non dovranno essere mai lasciati incustoditi e il proprietario e/o l'accompagnatore saranno ritenuti responsabili del comportamento dell'animale;
- è fatto obbligo all'accompagnatore di assicurare all'animale l'idratazione e l'ombra necessarie;
- è vietato consentire all'animale il superamento dei confini dell'area di spiaggia in oggetto e di mare frontistante (questi ultimi idealmente posti sul prolungamento dei confini di spiaggia perpendicolari alla linea di battigia);
- l'accesso alla spiaggia attrezzata è consentito tutti i giorni in via sperimentale dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- è fatto divieto di utilizzare la spiaggia in oggetto per finalità diverse da quella della sosta e del movimento di cani;
- la spiaggia attrezzata in oggetto è fruibile fino al 13/10/2011 compreso;
- gli accompagnatori dei cani sono comunque tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia con particolare riguardo a quanto prescritto nell'ordinanza del 22/03/2011 del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali.

Articolo 2

I contravventori alle suddette prescrizioni, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali ulteriori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro e con altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente in materia.

L'attività di controllo e sanzionatoria è di competenza della Polizia Locale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.